## REGOLAMENTO (CE) N. 1645/97 DELLA COMMISSIONE del 19 agosto 1997

che rettifica il regolamento (CE) n. 1629/97 che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamenot (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso (3), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1629/97 della Commissione (1), ha fissato le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali;

considerando che da una verifica è emerso che la versione pubblicata non corrisponde alle misure presentate per parere al comitato di gestione; che è quindi necessario rettificare il suddetto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1629/97 è sostituito dall'articolo 2 del presente regolamento.

## Articolo 2

Per le azioni comunitarie di aiuto alimentare a destinazione della Corea del Nord è fissata una restituzione di 367 ECU/t per i prodotti del codice NC 1006 30.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 20 agosto 1997.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1997.

Per la Commissione Erkki LIIKANEN Membro della Commissione

GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37. (3) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18. (4) GU n. L 225 del 15. 8. 1997, pag. 6.